

# MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 marzo 2022

Termini e modalita' di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni del Fondo per il rilancio delle attivita' economiche a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attivita' di commercio al dettaglio. (22A02176)

(GU n.82 del 7-4-2022)

IL DIRETTORE GENERALE  
per gli incentivi alle imprese

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 gennaio 2022, n. 21 e, in particolare, l'art. 2, con epigrafe «Fondo per il rilancio delle attivita' economiche di commercio al dettaglio»;

Visto il comma 1 del citato art. 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 che, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo, denominato «Fondo per il rilancio delle attivita' economiche», con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2, che svolgono in via prevalente attivita' di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attivita' dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99;

Visto il comma 2 del medesimo art. 2, che dispone che, per poter beneficiare degli aiuti previsti, «le imprese di cui al comma 1 devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato, rilevano i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021. Alla data di presentazione della domanda, le medesime imprese devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti: a) avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e "attive" nel registro delle imprese per una delle attivita' di cui al comma 1; b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie; c) non essere gia' in

difficolta' al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato di cui al comma 3; d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231»;

Visto il comma 3 del medesimo art. 2, che dispone che i contributi «sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 e successive modificazioni, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Nel caso di applicazione del predetto Quadro temporaneo, la concessione degli aiuti e' subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione»;

Visto, inoltre, il comma 4 del medesimo art. 2, che fornisce indicazioni circa le modalita' di accesso al contributo e che dispone, nello specifico, che «l'istanza deve essere presentata entro i termini e con le modalita' definite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, con il quale sono fornite, altresì, le occorrenti indicazioni operative in merito alle modalita' di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all'attuazione della misura prevista dal presente articolo. Il medesimo provvedimento fornisce le necessarie specificazioni in relazione alle verifiche e ai controlli, anche con modalita' automatizzate, relative ai contenuti delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti nonché al recupero dei contributi nei casi revoca, disposta ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 in caso di rilevata assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili. In ogni caso, all'erogazione del contributo non si applicano le disposizioni di cui all'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e le verifiche sulla regolarita' contributiva delle imprese beneficiarie»;

Visti i successivi commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo, che definiscono, in particolare, le modalita' di quantificazione del contributo, nel rispetto dei limiti della dotazione finanziaria stanziata, nonché delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile;

Visto, altresì, il comma 8 del citato art. 2, che dispone che, «per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi di societa' in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo dell'1,5 per cento delle risorse stesse»;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la detassazione di contributi, di indennita' e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19;

Visto l'art. 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che, in deroga all'art. 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, consente ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui e' obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19, di ricevere nuovi aiuti,

previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863 e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione;

Visto l'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e, in particolare, l'art. 9, concernente le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 44-bis, 46, 47 e 71, concernenti, rispettivamente, l'acquisizione d'ufficio di informazioni relative alla regolarità contributiva e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 1998, n. 99 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, recante il «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 dicembre 1986, n. 302, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 18, concernente la disciplina in merito alla contabilità semplificata per le imprese minori;

Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti al n. 97 del 28 gennaio 2022;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 260 del 30 ottobre 2021, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle

politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Visto l'art. 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante la «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 aprile 2013, n. 80 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

Considerato che, per lo svolgimento delle attività relative all'attuazione dell'intervento agevolativo, il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi di quanto disposto dal comma 8 del citato art. 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, si avvale dell'assistenza tecnica dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, sulla base di apposita convenzione;

Considerata, pertanto, la necessità di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, adottando il presente decreto, fermo restando che l'efficacia dell'intervento resta subordinata all'autorizzazione della Commissione europea rilasciata in esito alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «decreto-legge n. 4/2022»: il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 gennaio 2022, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

c) «Quadro temporaneo»: il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modificazioni e integrazioni;

d) «Registro nazionale degli aiuti»: il registro, istituito ai sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni e a effettuare controlli relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis» e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale, il cui funzionamento è stato disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115;

e) «ricavi»: i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 4/2022, i termini e le modalità per la presentazione dell'istanza di accesso all'agevolazione di cui al comma 1 del medesimo art. 2 e fornisce le indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed

erogazione della stessa.

2. Il presente decreto definisce, altresì, le modalità per assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile, le specificazioni relative alle verifiche e ai controlli da effettuarsi sui contenuti delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti l'agevolazione, nonché al recupero della medesima nei casi di revoca.

### Art. 3

#### Modalità di accesso all'agevolazione

1. Al fine dell'ottenimento dell'agevolazione, le imprese in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto-legge n. 4/2022 presentano al Ministero un'apposita istanza, sulla base del modello riportato nell'allegato n. 1 al presente decreto, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)). Ciascun soggetto può presentare una sola istanza.

2. L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi di cui art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (cd. CNS) ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell'impresa richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa. Il rappresentante legale dell'impresa, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell'istanza tramite la citata procedura informatica.

3. Ai fini della corretta compilazione dell'istanza, il soggetto richiedente è tenuto a:

a) provvedere all'eventuale aggiornamento dei propri dati presso il registro delle imprese;

b) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal registro delle imprese;

c) fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica.

4. Nel caso in cui il soggetto richiedente non risulti possedere, sulla base delle informazioni desumibili dal registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti di cui all'art. 2, comma 1 e comma 2, lettere a) e/o b), del decreto-legge n. 4/2022, la procedura informatica non consentirà il completamento dell'iter di presentazione dell'istanza. Nel caso in cui le informazioni presenti nel registro delle imprese non siano aggiornate, il soggetto richiedente è tenuto ad effettuare le necessarie rettifiche, come previsto al comma 3.

5. Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di accesso all'agevolazione, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva. La registrazione della Pec nel registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell'istanza e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica.

6. Nell'istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso all'agevolazione, il soggetto richiedente dichiara:

a) il rispetto del limite massimo di aiuti consentito dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, considerando anche l'importo del contributo richiesto, di cui alla lettera d);

b) l'ammontare dei ricavi riferiti ai periodi d'imposta 2019 e 2021;

c) l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021. A tal fine, i citati importi, sono determinati dividendo l'importo complessivo dei ricavi di ciascuno dei due periodi d'imposta per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva nei medesimi periodi;

d) l'importo del contributo richiesto ai sensi del presente decreto;

e) l'IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l'accredito dell'agevolazione.

7. Il soggetto richiedente, ai fini dell'accesso all'agevolazione, unitamente all'istanza di cui al comma 1, e' tenuto altresì a trasmettere, laddove necessarie, le autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, rese secondo gli schemi disponibili nella sezione del sito del Ministero ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)), dedicata alla misura.

8. A pena di improcedibilità, l'istanza deve pervenire al Ministero completa delle informazioni previste in ogni sua parte e, ove necessari, dei relativi allegati.

9. Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12,00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12,00 del 24 maggio 2022. Le istanze presentate fuori dai predetti termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle sopra descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero.

10. L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell'iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell'attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno.

#### Art. 4

##### Procedura di concessione

1. Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze di cui all'art. 3, comma 1, accerta, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la regolarità e completezza dell'istanza, nonché verifica il rispetto dei massimali di cui alla sezione 3.1 del Quadro temporaneo.

2. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludano positivamente, il Ministero determina l'agevolazione concedibile secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 4/2022. Nello specifico, le risorse finanziarie destinate all'intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno dei predetti soggetti un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019, come segue:

a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00);

b) 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) e fino a euro 1.000.000,00 (un milione/00);

c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a euro 1.000.000,00 (un milione/00) e fino a euro 2.000.000,00 (due milioni/00).

3. Qualora la dotazione finanziaria destinata all'intervento non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili di cui al comma 2, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 4/2022, il Ministero provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi di cui al comma 2.

4. Resta fermo che, con riferimento a ciascuna istanza ammissibile, l'importo del contributo determinato ai sensi del comma 2 e' ridotto, qualora necessario, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile.

5. Il Ministero, svolti gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 ed effettuata la registrazione dell'aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti, adotta un provvedimento cumulativo di concessione per tutti i soggetti beneficiari. Il predetto

provvedimento e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it), fermi, in ogni caso, gli obblighi di pubblicazione delle informazioni di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni. La pubblicazione del provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni sul sito web del Ministero assolve l'obbligo di comunicazione ai soggetti beneficiari.

6. Il Ministero provvede a effettuare altresì gli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia, qualora necessario sulla base di quanto previsto dalla predetta normativa.

7. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al presente articolo si concludano negativamente, il Ministero trasmette una apposita comunicazione di diniego.

8. Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo di cui al presente decreto sono trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC). Il Ministero declina qualsiasi responsabilita' per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata dei soggetti richiedenti.

#### Art. 5

##### Erogazione dell'agevolazione

1. Successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento cumulativo di cui all'art. 4, fatta salva la necessita' di acquisizione di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, le agevolazioni concesse sono erogate dal Ministero, verificata, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, l'assenza del soggetto beneficiario nell'elenco delle imprese tenute alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso la cd. «visura Deggendorf» rilasciata dal Registro nazionale degli aiuti.

2. Il Ministero, nei casi di esito positivo della verifica di cui al comma 1, procede all'erogazione dell'agevolazione spettante sul conto corrente indicato in sede di istanza.

3. Nel caso in cui emergano delle irregolarita' nell'ambito dell'attivita' di verifica di cui al comma 1, il Ministero provvede, in deroga all'art. 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai sensi dell'art. 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a erogare l'agevolazione al netto dell'importo dovuto e non rimborsato in relazione agli aiuti illegali ottenuti, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

#### Art. 6

##### Cumulo

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo.

#### Art. 7

##### Controlli

2. Il Ministero, successivamente all'erogazione delle agevolazioni, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di beneficiari, la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dagli stessi in sede di richiesta di agevolazione. Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni. Il Ministero puo' effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualita' e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il

procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto.

3. I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero ai sensi del comma 1.

#### Art. 8

##### Revoca dell'agevolazione

1. L'agevolazione concessa e' revocata dal Ministero nei seguenti casi:

a) venga accertata, successivamente alla concessione dell'agevolazione, l'assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente e non sanabili;

b) sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 6;

c) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 7.

2. Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero procede al recupero dell'agevolazione indebitamente utilizzata, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

#### Art. 9

##### Disposizioni finali

1. All'allegato n. 2 del presente decreto, e' riportato l'elenco degli oneri informativi per i cittadini e per le imprese, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

2. I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui presente decreto sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.

3. I soggetti indicati nel modulo di istanza di cui all'art. 3, comma 1 sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente decreto (allegato n. 3) e pubblicata nella sezione del sito web del Ministero ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)) dedicata alla misura.

4. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto e' pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «[Incentivi.gov.it](http://Incentivi.gov.it)», ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

5. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto restano subordinata all'autorizzazione della Commissione europea rilasciata in esito alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Roma, 24 marzo 2022

Il direttore generale: Bronzino

Allegato 1

MODULO DI ISTANZA  
CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE IMPRESE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

ONERI INFORMATIVI



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

### MODULO DI ISTANZA CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE IMPRESE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO

*Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4*

#### 1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

Codice fiscale: ..... Partita IVA : .....

Denominazione: .....

Forma giuridica: .....

Forma giuridica (classificazione Istat): .....

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: .....

Codice attività prevalente (classificazione ATECO 2007): .....

*Sede legale/amministrativa*

Indirizzo: ..... CAP: .....

Comune: ..... Provincia: .....

#### 2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL'ISTANZA

Cognome: .....

Nome: .....

Sesso: M[ ]/F[ ] Data di nascita: ...../...../..... Provincia di nascita: .....

Comune (o Stato estero) di nascita: .....

Codice fiscale: .....

In qualità di: Rappresentante legale / Delegato con poteri di rappresentanza

#### 3. REFERENTE DA CONTATTARE

Cognome: .....

Nome: .....

Tel.: ..... Cellulare: .....

Indirizzo Email: .....



**4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 445/2000**


Il/La sottoscritto/a, in qualità di rappresentante legale ovvero di soggetto delegato, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

**DICHIARA CHE IL SOGGETTO RICHIEDENTE**

- a) è regolarmente iscritto al Registro delle imprese dal ...../...../..... [solo per imprese in forma societaria] ed è regolarmente costituito con atto del ...../...../....., risultando, inoltre, in stato di attività;
- b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non è in liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- c) alla data del 31 dicembre 2019, non si trovava in condizioni tali da risultare “impresa in difficoltà” così come individuata all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, fatta eccezione per le microimprese e le piccole imprese, classificate tali ai sensi dell’allegato I del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014, che possono accedere alle agevolazioni anche se già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ferma restando, in ogni caso, la condizione prevista alla precedente lettera b) e purché non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- d) non è destinatario di alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 231/2001;
- e) ha la propria sede legale od operativa nel territorio dello Stato;
- f) svolge, in via prevalente, una delle attività di commercio al dettaglio ammissibili all’agevolazione e identificate all’articolo 2, comma 1, del *decreto-legge n.4/2022*.
- g) presenta un ammontare di *ricavi*<sup>1</sup>, riferito al periodo d’imposta 2019, non superiore a 2 milioni di euro e, precisamente, pari a euro .....
- h) presenta un ammontare di *ricavi*, riferito al periodo d’imposta 2021, pari a euro .....
- i) ha registrato, nel periodo d’imposta 2021, una riduzione dei *ricavi*, rispetto al periodo d’imposta 2019, non inferiore al 30% e, precisamente, pari al ...%;
- j) presenta un ammontare medio mensile dei *ricavi* relativi al periodo d’imposta 2019 pari a euro .....<sup>2</sup>;

<sup>1</sup> Ai fini della quantificazione dell’importo relativo ai ricavi, si rimanda alla nozione di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per i soli rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, per i distributori di carburante e i rivenditori di tabacchi e beni di monopolio, il valore dei ricavi può essere determinato, alternativamente, secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Resta inteso che il medesimo criterio di quantificazione dovrà essere applicato per la determinazione degli ulteriori valori reddituali riportati nella presente istanza.

<sup>2</sup> Per la determinazione dell’ “ammontare medio mensile dei *ricavi*” occorre dividere l’importo complessivo dei *ricavi* relativi al periodo d’imposta 2019 per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva per il medesimo periodo. Pertanto, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel caso di partita IVA attivata anteriormente al 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo dei *ricavi* realizzati nel periodo d’imposta 2019




- k) presenta un ammontare medio mensile dei *ricavi* relativi al periodo d'imposta 2021 pari a euro .....<sup>3</sup>;
- l) anche tenuto conto dell'importo del contributo richiesto con la presente istanza, rispetta il limite massimo di aiuti consentito dalla Sezione 3.1 del *Quadro temporaneo*;

### DICHIARA INOLTRE

- i. di aver letto integralmente l'articolo 2 del *decreto-legge n.4/2022*;
- ii. secondo quanto previsto nell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii, possiede i requisiti di:
- piccola impresa, in tal caso indicare se micro impresa ;
  - media impresa;
  - grande impresa;
- iii. di essere consapevole che, ai sensi dell'articolo 75, comma 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza;
- iv. di essere a conoscenza degli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, di cui all'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni;
- v. di essere a conoscenza della modalità di registrazione degli aiuti disciplinata all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 luglio 2017, n. 175;
- vi. che i dati e le notizie riportati nella presente istanza sono veri e conformi alla documentazione in suo possesso;
- vii. che ha preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'allegato n. 3, disponibile nell'apposita sezione del sito istituzionale del *Ministero* ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)) dedicata alla misura agevolativa, nonché disponibile nella procedura informatica per la presentazione delle istanze, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., che individua, tra l'altro, le modalità di trattamento dei dati personali delle persone fisiche coinvolte;
- viii. che i soggetti terzi, i cui dati personali sono indicati nel presente modulo d'istanza, hanno preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell'apposita sezione del sito istituzionale del *Ministero* ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)) dedicata alla misura agevolativa;

per 12 mesi. Nel caso, invece, di partita IVA attivata, ad esempio, il 1° aprile 2019, il richiedente dividerà l'importo complessivo dei ricavi realizzati a partire dal mese di aprile per 9 mesi.

<sup>3</sup> Per la sua determinazione occorre, in analogia con quanto sopra specificato, dividere l'importo complessivo dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva per il medesimo periodo.



**CHIEDE**

di accedere al contributo di cui all'articolo 2 del *decreto-legge n.4/2022*, per un importo complessivo pari a euro ..... e che lo stesso venga accreditato sul conto corrente n. .... intestato a ..... presso la Banca ..... Agenzia n. .... di ..... via e n. civ. .... IBAN .....

**E SI IMPEGNA**

a comunicare formalmente all'Amministrazione eventuali successive variazioni societarie e ogni altro fatto rilevante sulla situazione aziendale, che dovessero registrarsi dopo la data di presentazione della presente istanza di accesso all'agevolazione.

**5. ALLEGATI AL MODULO DI ISTANZA**

- 1) [solo per le richieste di contributo superiori a 150.000,00 euro] autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia rese secondo gli schemi disponibili nella sezione del sito del Ministero ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)), dedicata alla misura;

Il Legale rappresentante / Delegato con poteri di rappresentanza  
(firmato digitalmente)

Data ...../...../.....



## ONERI INFORMATIVI

### ONERI INTRODOTTI<sup>1</sup>

| 1) Domanda di accesso al contributo |                                     |                                     |                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Riferimento normativo interno       | Articolo 3 del presente decreto     |                                     |                          |
| Comunicazione o dichiarazione       | Domanda                             | Documentazione da conservare        | Altro                    |
| <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Al fine dell'ottenimento dell'agevolazione, le imprese in possesso dei requisiti previsti dal dall'articolo 2 del *decreto-legge n.4/2022* presentano al *Ministero* un'apposita istanza, sulla base del modello riportato nell'allegato n. 1, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del *Ministero* ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)). Ciascun soggetto può presentare una sola istanza.


L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi di cui articolo 1, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (cd. *CNS*) ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell'impresa richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa. Il rappresentante legale dell'impresa, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell'istanza tramite la citata procedura informatica.

Ai fini della corretta compilazione dell'istanza, il soggetto richiedente è tenuto a:

- a)* provvedere all'eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese;
- b)* verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;
- c)* fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica.

Nel caso in cui il soggetto richiedente non risulti possedere, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettere *a)* e/o *b)*, del *decreto-legge n.4/2022*, la procedura informatica non consentirà il completamento dell'*iter* di presentazione dell'istanza. Nel caso in cui

<sup>1</sup> Trattandosi di un nuovo intervento non si tratta tecnicamente di "oneri introdotti", bensì degli oneri informativi normalmente previsti per l'accesso ad agevolazioni in favore delle imprese.



le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, il soggetto richiedente è tenuto ad effettuare le necessarie rettifiche.

Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di accesso all'agevolazione, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva. La registrazione della PEC nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell'istanza e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica.

Nell'istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso all'agevolazione, il soggetto richiedente dichiara:

- a) il rispetto del limite massimo di aiuti consentito dalla Sezione 3.1 del *Quadro temporaneo*, considerando anche l'importo del contributo richiesto, di cui alla lettera d);
- b) ammontare dei *ricavi* riferiti ai periodi d'imposta 2019 e 2021;
- c) l'ammontare medio mensile dei *ricavi* relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021. A tal fine, i citati importi sono determinati dividendo l'importo complessivo dei *ricavi* di ciascuno dei due periodi d'imposta per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva nei medesimi periodi;
- d) l'importo del contributo richiesto;
- e) l'IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l'accreditamento dell'agevolazione.

Il soggetto richiedente, ai fini dell'accesso all'agevolazione, unitamente all'istanza, è tenuto altresì a trasmettere, laddove necessarie, le autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, rese secondo gli schemi disponibili nella sezione del sito del *Ministero* ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)), dedicata alla misura.

A pena di improcedibilità, l'istanza deve pervenire al *Ministero* completa delle informazioni previste in ogni sua parte e, ove necessari, dei relativi allegati.

Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022. Le istanze presentate fuori dai predetti termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle sopra descritte, non saranno prese in considerazione dal *Ministero*.

L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell'*iter* di trattamento delle stesse. Ai fini dell'attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno.



|  |   |                              |                                     |
|--|---|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>2) Garantire il funzionamento della PEC</b> |   |                              |                                     |
| Riferimento normativo interno                  | Articolo 4, comma 8, del presente decreto |                              |                                     |
| Comunicazione o dichiarazione                  | Domanda                                   | Documentazione da conservare | Altro                               |
| <input type="checkbox"/>                       | <input type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>     | <input checked="" type="checkbox"/> |

Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo di cui al presente decreto sono trasmesse dal *Ministero* esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC). Il *Ministero* declina qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata dei soggetti richiedenti.

|  |   |                              |                                     |
|--|---|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>3) Obblighi di trasparenza a carico del soggetto beneficiario</b> |   |                              |                                     |
| Riferimento normativo interno  | Articolo 9, comma 2, del presente decreto |                              |                                     |
| Comunicazione o dichiarazione  | Domanda                                   | Documentazione da conservare | Altro                               |
| <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>     | <input checked="" type="checkbox"/> |

I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute. L'inosservanza degli obblighi di cui ai citati commi 125 e seguenti comporta una sanzione pari all'1% (uno per cento) degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorso 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio.

|   |   |                              |                                     |
|---|---|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>4) Facilitazione dei controlli disposti dal <i>Ministero</i></b> |   |                              |                                     |
| Riferimento normativo interno                                       | Articolo 7 del presente decreto - Articolo 71 del DPR n. 445/2000 |                              |                                     |
| Comunicazione o dichiarazione                                       | Domanda   | Documentazione da conservare | Altro                               |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>     | <input checked="" type="checkbox"/> |


Il *Ministero*, successivamente all'erogazione delle agevolazioni, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di beneficiari, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dagli stessi in sede di richiesta di agevolazione.

Il *Ministero* può effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti



riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo.

Il soggetto beneficiario, pena la revoca dell'agevolazione concessa, è tenuto a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal *Ministero*.



## Informativa sul trattamento dei dati personali ex art 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale Protezione Dati nel prosieguo "RGPD"), e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.(in seguito "Codice privacy"), si informa che i dati personali forniti nell'ambito dell'istanza di contributo in favore delle imprese del commercio al dettaglio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, saranno trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata cui è tenuto il Ministero dello sviluppo economico (nel prosieguo anche "Ministero" o "MiSE") Direzione generale per gli incentivi alle imprese (nel prosieguo "DGIAP") in qualità di titolare della misura di sostegno presso cui è istituito il "Fondo per il rilancio delle attività economiche".

### 1. Soggetti del trattamento

Titolare del trattamento è il Ministero dello sviluppo economico con sede in Roma (Italia), via V. Veneto 33, 00187 (urp@MiSE.gov.it) che esercita le sue funzioni, tra l'altro, per il tramite del Direttore Generale della DGIAP ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 28 gennaio 2019.

Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: [protezionedati@mise.gov.it](mailto:protezionedati@mise.gov.it) e all'indirizzo di posta elettronica certificata: [protezionedati@pec.mise.gov.it](mailto:protezionedati@pec.mise.gov.it).

Il trattamento dei dati personali è effettuato anche dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa - Invitalia, società *in house* del MiSE, che, in qualità di autonomo Titolare del trattamento, gestisce i flussi operativi connessi all'erogazione delle agevolazioni ai soggetti beneficiari, mentre, in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del RGPD, coordina la gestione automatizzata delle domande nonché l'attuazione e il monitoraggio dell'intervento.

Il Responsabile della protezione dei dati Invitalia può essere contattato al seguente indirizzo: Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Data Protection Officer – Via Calabria, 46, 00187, Roma oppure indirizzando mail: [dpoinvitalia@invitalia.it](mailto:dpoinvitalia@invitalia.it).

L'informativa sul trattamento dei dati personali adottata da Invitalia è pubblicata al link <https://www.invitalia.it/privacy-policy>.

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato anche da società, enti o consorzi, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del RGPD, che, per conto del Titolare del trattamento, forniscono specifici servizi elaborativi o attività connesse, strumentali o di supporto adottando tutte quelle misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

Il trattamento dei dati personali forniti potrà essere effettuato anche dal personale appositamente od occasionalmente autorizzato e istruito sulla base di specifiche istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento (dipendenti, collaboratori, consulenti o prestatori di servizi).



L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento e degli autorizzati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare e può essere richiesto al Responsabile della protezione dei dati ai recapiti sopra indicati.

I dati personali potranno essere condivisi, per finalità istituzionali, con soggetti nei confronti dei quali la comunicazione sia prevista da disposizioni di legge, da regolamenti ovvero con soggetti pubblici per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali (a titolo esemplificativo autorità di vigilanza e di controllo per lo svolgimento degli accertamenti ispettivi, autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziaria e organi di Polizia giudiziaria specializzati in indagini di attività finanziaria).

## 2. Base giuridica del trattamento

I dati personali conferiti nell'ambito dell'istanza sono trattati dal Titolare nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il MiSE dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – Decreto Sostegni ter – (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) del *RGPD* e dell'articolo 2 ter del *Codice privacy*) nonché per adempiere ad un obbligo legale (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) del *RGPD*).

## 3. Finalità del trattamento

I dati personali trasmessi attraverso la compilazione e l'inoltro delle istanze di contributo vengono trattati per rispondere alle richieste dell'interessato ovvero istruire un procedimento amministrativo per l'accesso al contributo a valere sul "Fondo per il rilancio delle attività economiche" (es. fase di gestione della procedura di accesso, istruttoria ed erogazione dell'agevolazione), oltre che per assolvere obblighi di legge, tra cui la normativa sulla trasparenza (d.lgs. 33/2013), contabile e fiscale.

I dati di navigazione, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono trattati allo scopo di ottenere informazioni anonime statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.) oltre che per controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.

Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è facoltativo, esplicito e volontario, ma in difetto non sarà possibile, per il Titolare del trattamento, procedere all'adempimento delle finalità istituzionali, né dare esecuzione ai propri compiti con conseguente pregiudizio per l'erogazione delle prestazioni connesse.

## 4. Tipologia di dati trattati

I dati oggetto di trattamento sono quelli strettamente necessari per la gestione dell'istanza di contributo.

### Dati personali

Per la definizione di dati personali si rinvia all'articolo 4, comma 1 del *RGPD*, riferiti all'interessato, la cui raccolta è necessaria per adempiere alla finalità sopra richiamata. Sono trattati altresì i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, come definiti dall'art. 10 del *RGPD*.

### Dati di navigazione

I dati di navigazione sono relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.

## 5. Modalità di trattamento e periodo di conservazione

I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza con strumenti manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, con logiche e modalità correlate all'espletamento del procedimento amministrativo e alle finalità di cui alla misura di sostegno in oggetto.



Il trattamento avviene nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente anche al fine di prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.

I dati personali sono trattati per tutto il tempo necessario alla gestione dell'intero procedimento amministrativo legato alle istanze e per le attività successive in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Nel caso di contenzioso giudiziale avviato durante il periodo ordinario di conservazione, il trattamento può essere protratto anche oltre il tempo sopra indicato, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

Sono fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati dai sistemi o resi anonimi compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.

## 6. Luogo di trattamento

I dati personali sono trattati presso la sede del Ministero - *DGIAI* - viale America 201, 00142, Roma, presso la sede di Invitalia, degli eventuali Responsabili del trattamento all'interno del territorio dell'Unione Europea, nonché presso società terze anche operanti tramite servizi Cloud certificati da AgID, che svolgono, per conto del Ministero, attività di gestione tecnica delle piattaforme informatiche dedicate all'erogazione dei servizi a supporto nelle varie fasi di gestione delle agevolazioni.

Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa, nel corso del trattamento, si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, oppure si renda necessario trasferire alcuni dei dati raccolti verso sistemi tecnici e servizi gestiti in cloud e localizzati al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, il trattamento sarà svolto in conformità a quanto previsto dal *RGPD*. Saranno adottate tutte le cautele necessarie e le condizioni di cui al Capo V del *RGPD* al fine di garantire la protezione dei dati personali basando tale trasferimento: a) su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari espressi dalla Commissione Europea; b) su garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell'art. 46 del *RGPD*; c) sulle garanzie di cui all'art. 49 del *RGPD*. In ogni caso, verrà messo a disposizione dell'interessato il riferimento alle garanzie appropriate od opportune e i mezzi per ottenere copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili.

## 7. Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Ministero, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del *RGPD*). In particolare, a mero titolo esemplificativo, l'interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

- **Diritto di accesso:** potrà richiedere la conferma che sia, o meno, in corso un trattamento inerente i suoi dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai medesimi dati;
- **Diritto di rettifica:** potrà richiedere di rettificare i suoi dati personali nel caso in cui non siano corretti, incluso il diritto di richiedere il completamento di dati personali non completi;
- **Diritto alla cancellazione:** potrà richiedere di cancellare i dati che ha fornito (ad esempio perché si è opposto al trattamento e non sussiste alcun motivo prevalente al trattamento);
- **Diritto di limitazione:** potrà richiedere di limitare il trattamento dei propri dati personali qualora ricorrano le ipotesi di legge;
- **Diritto di opposizione:** potrà opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi connessi alla sua situazione particolare;



- **Revoca del consenso:** qualora il trattamento si fondi sul consenso, l'interessato potrà revocarlo in ogni momento, fatta comunque salva la liceità del trattamento effettuato prima di detta revoca;
- **Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo:** fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenesse che i trattamenti di dati effettuati dal Titolare violino la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Gli interessati potranno esercitare i diritti loro riconosciuti dal *RGD* inoltrando richiesta ai seguenti recapiti: [protezionedati@mise.gov.it](mailto:protezionedati@mise.gov.it), [protezionedati@pec.mise.gov.it](mailto:protezionedati@pec.mise.gov.it); telefono: 0647052039, via V. Veneto, n. 33, 00187 – Roma (ITALIA).

### 8. Aggiornamenti alla presente Informativa sul trattamento dei dati personali

La presente informativa sul trattamento dei dati personali potrà essere aggiornata al fine di conformarsi alla normativa, nazionale ed europea, in materia di trattamento dei dati personali e/o di adeguarsi all'adozione di nuovi sistemi, procedure interne o comunque per ogni altro motivo che si rendesse opportuno e/o necessario. La presente informativa potrà quindi subire in qualsiasi momento, senza alcun preavviso, modifiche nel tempo.

Si invita, pertanto, l'interessato a consultare periodicamente questa pagina del sito.

22A02176

**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 marzo 2022.

**Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.** (Ordinanza n. 882).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante: «Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina» che ha previsto, tra l'altro, all'art. 3, specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziata con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, e n. 881 del 29 marzo 2022 recanti: «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»;

Ravvisata la necessità di garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile e delle strutture coinvolte nella gestione del contesto emergenziale in atto;

